

CITTÀ DI CORDENONS
COLLEGIO DEI REVISORI

Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 10 giugno 2021 avente oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023 ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 del Decreto Legislativo 267/2000. Immediatamente eseguibile”.

PREMESSA

In data 8 aprile 2021 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 (si veda parere del Collegio dei Revisori del 19 marzo 2021).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 7 giugno 2021 ha approvato la prima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 (si veda Collegio dei Revisori del 28 maggio 2021).

In data 20 maggio 2021 la Giunta Comunale con deliberazione n. 44 ha approvato il Rendiconto 2020 (cfr parere Collegio dei Revisori del 4 giugno 2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 9.348.700,06 così composto:

- fondi accantonati per euro 3.480.344,17;
- fondi vincolati per euro 1.899.822,15;
- fondi destinati agli investimenti per euro 152.961,09;
- fondi liberi per euro 3.815.572,65.

In data 17 giugno 2021 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento in oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del D. Lgs 267/2000 (TUEL) prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Inoltre l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto, ai Responsabili dei Servizi, tra le altre, le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Collegio ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

**BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|--|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 12.663.327,52 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 216.360,34 | - | - |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | - | - | - |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 16.912.548,92 - | 16.834.555,17 - | 16.788.011,45 - |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | - | - | - |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 16.552.217,77 - 347.907,00 | 15.440.307,50 - 369.018,40 | 15.514.479,12 - 318.118,40 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | - | - | - |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | 1.395.830,26 - - | 1.394.247,67 - - | 1.123.532,33 - - |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | - 819.138,77 | 0,00 | 150.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 947.724,69 - | - - | - - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 150.000,00 - | - - | - - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 278.585,92 | - | 150.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | 1.884.766,90 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 4.815.498,69 | - | - |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 3.556.751,76 | 1.263.608,05 | 363.608,05 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 150.000,00 | - | - |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | - | - | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 278.585,92 | - | 150.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | - | - | - |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 10.385.603,27 | 1.263.608,05 | 513.608,05 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | - | - | - |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | - | - | - |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | - | - | - |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | - | - | - |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 947.724,69 | - | - |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | 947.724,69 | 0,00 | 0,00 |

La gestione di competenza relativamente alla parte corrente e alla parte capitale è riassunta nei seguenti prospetti:

| 2021 | PREVISIONE ATTUALE | PROIEZIONE AL 31/12 |
|--|-----------------------|------------------------|
| FPV PARTE CORRENTE - A | 216.360,34 | 216.360,64 |
| AVANZO IN PARTE CORRENTE - B | 113.724,69 | 947.724,69 |
| ENTRATE CORRENTI - C | 17.167.371,92 | 16.912.548,92 |
| ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI - D | 275.585,92 | 278.585,92 |
| ENTRATE CAPITALE PER SPESE CORRENTI - E | 150.000,00 | 150.000,00 |
| SPESE CORRENTI - F | 15.973.040,77 | 16.552.217,77 |
| QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI - G | 1.395.830,26 | 1.395.830,26 |
| SALDO PARTE CORRENTE (A+B+C-D+E-F-G) - H | 0,00 | 0,00 |
| FPV PARTE CAPITALE - I | 4.815.498,69 | 4.815.498,69 |
| AVANZO IN PARTE CAPITALE - L | 162.866,90 | 1.884.766,90 |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - M | 3.187.551,76 | 3.556.751,76 |
| ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI - N | 278.585,92 | 278.585,92 |
| ENTRATE CORRENTI PER SPESE CORRENTI - O | 150.000,00 | 150.000,00 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE - P | 8.294.503,27 | 10.385.603,27 |
| SALDO PARTE CAPITALE (I+L+M+N-O-P) - Q | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (H-Q) | 0,00 | 0,00 |

| 2022 | PREVISIONE ATTUALE | PROIEZIONE AL 31/12 |
|--|-----------------------|------------------------|
| FPV PARTE CORRENTE - A | 0,00 | 0,00 |
| AVANZO IN PARTE CORRENTE - B | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE CORRENTI - C | 16.819.555,17 | 16.834.555,17 |
| ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI - D | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE CAPITALE PER SPESE CORRENTI - E | 0,00 | 0,00 |
| SPESE CORRENTI - F | 15.425.307,50 | 15.440.307,50 |
| QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI - G | 1.394.247,67 | 1.394.247,67 |
| SALDO PARTE CORRENTE (A+B+C-D+E-F-G) - H | 0,00 | 0,00 |
| FPV PARTE CAPITALE - I | 0,00 | 0,00 |
| AVANZO IN PARTE CAPITALE - L | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - M | 1.263.608,05 | 1.263.608,05 |
| ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI - N | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE CORRENTI PER SPESE CORRENTI - O | 0,00 | 0,00 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE - P | 1.263.608,05 | 1.263.608,05 |
| SALDO PARTE CAPITALE (I+L+M+N-O-P) - Q | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (H-Q) | 0,00 | 0,00 |

| 2023 | PREVISIONE ATTUALE | PROIEZIONE AL 31/12 |
|--|-----------------------|------------------------|
| FPV PARTE CORRENTE - A | 0,00 | 0,00 |
| AVANZO IN PARTE CORRENTE - B | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE CORRENTI - C | 16.773.011,45 | 16.788.011,45 |
| ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI - D | 150.000,00 | 150.000,00 |
| ENTRATE CAPITALE PER SPESE CORRENTI - E | 0,00 | 0,00 |
| SPESE CORRENTI - F | 15.499.479,12 | 15.514.479,12 |
| QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI - G | 1.123.532,33 | 1.123.532,33 |
| SALDO PARTE CORRENTE (A+B+C-D+E-F-G) - H | 0,00 | 0,00 |
| FPV PARTE CAPITALE - I | 0,00 | 0,00 |
| AVANZO IN PARTE CAPITALE - L | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE - M | 363.608,05 | 363.608,05 |
| ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI - N | 150.000,00 | 150.000,00 |
| ENTRATE CORRENTI PER SPESE CORRENTI - O | 0,00 | 0,00 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE - P | 513.608,05 | 513.608,05 |
| SALDO PARTE CAPITALE (I+L+M+N-O-P) - Q | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (H-Q) | 0,00 | 0,00 |

La gestione dei residui la situazione è riassunta nel seguente prospetto:

| | Residui Iniziali | Vaziazione Residui | Riscossioni | Residui da riscuotere |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.889.893,79 | 85.586,65 | 1.006.792,93 | 2.968.687,51 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 57.247,76 | 0,20 | 55.706,52 | 1.541,44 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.385.404,61 | 4.738,20 | 1.322.173,77 | 67.969,04 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.471.288,59 | 0,00 | 0,00 | 1.471.288,59 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 37.026,48 | 0,00 | 0,00 | 37.026,48 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 99.151,71 | -1.968,00 | 1.380,21 | 95.803,50 |
| Totale titoli | 6.940.012,94 | 88.357,05 | 2.386.053,43 | 4.642.316,56 |

| | Residui Iniziali | Vaziazione Residui | Riscossioni | Residui da riscuotere |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 4.158.163,67 | -65.909,08 | 3.056.231,51 | 1.036.023,08 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 928.347,63 | -1.861,10 | 880.043,16 | 46.443,37 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 136.270,07 | -14,00 | 32.005,79 | 104.250,28 |
| Totale titoli | 5.222.781,37 | -67.784,18 | 3.968.280,46 | 1.186.716,73 |

Per quanto riguarda la gestione di cassa si rileva che:

- il fondo cassa alla data del 15 giugno 2021 ammonta a € 7.115.112,11, di cui € 2.847.778,76 costituenti il fondo di cassa vincolato;
- il fondo di cassa finale viene stimato in € 5.854.641,00, interamente a destinazione libera;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. lgs. 23/2002.

L'accantonamento del risultato di amministrazione al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario in ordine allo stato di attuazione dei programmi, che è parte integrante della proposta di deliberazione in esame;

- la variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 necessaria ad adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, descritta analiticamente negli allegati alla proposta di deliberazione in esame;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 17 giugno 2021 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021-2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri del Bilancio 2021-2023, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di Bilancio di Previsione proposta.

Lì, 21 giugno 2021.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vittorio Pella

(Presidente)

Dott.ssa Olinda De Marco

(Componente)

Dott.ssa Silvia Piovesan

(Componente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs 82/2005.